

Il Giudice

Letta la relazione del delegato e visto l'art.587 c.p.c.

Dichiara l'aggiudicatario [REDACTED] decaduto dal diritto di acquistare il bene posto in vendita;

Pronuncia la perdita della cauzione versata da incamerare nel conto della procedura,

Dispone una nuova vendita, con base d'asta pari a quella considerata nell'ultimo esperimento di vendita tentato rinviando all'esito della futura nuova vendita l'eventuale condanna dell'aggiudicatario decaduto al pagamento della differenza fra il nuovo prezzo ottenuto, se minore, e quello da costui promesso ai sensi dell'art. 587 2° comma cpc e 177 disp att. Cpc. Dispone che la cauzione venga aumentata al 40% della base d'asta attese le plurime decadenze verificatesi. Si comunichi

Roma 23/04/2024

Il Giudice

Romolo Ciufolini

